

## **TI\_GERICHTE 32.2007.25 vom 20. November 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-11-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2007.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2007.25)

FR: TI\_GERICHTE 32.2007.25 du 20 novembre 2007

IT: TI\_GERICHTE 32.2007.25 del 20 novembre 2007

### **Regeste**

A torto l'Ufficio AI ha trattato l'opposizione dell'A. tramite il suo medico quale domanda di revisione e non é entrato nel merito. Decisione impugnata annullata e rinvio atti perché l'Ufficio AI emetta una decisione su opposizione

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

luglio 2006 – momento dell'entrata in vigore delle disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 2005 (misure per la semplificazione della procedura) – la decisione 14 giugno 2006 dell'Ufficio AI non era ancora passata in giudicato e pertanto, nel caso concreto, va applicato il diritto previgente (cfr. consid. 2.3 in fine). Con lo scritto 16 agosto 2006 (doc. AI 33/1-2, riprodotto in esteso al consid. 1.2) il dr. \_\_\_\_\_, a nome e per conto della sua paziente, ha chiesto una rivalutazione della decisione 14 giugno 2006 sostenendo in particolare che “(...) si tratta, in buona sostanza, di un errore di valutazione – da parte del SAM – che in quanto comprensibile appare però non condivisibile, soprattutto tenuto conto della reale, profonda e duratura sofferenza, unita ad impotenza invalidante maggiore che condannano la paziente all'emarginazione/esclusione sociale unitamente al rischio di gesti inconsulti e disperati di un soggetto che oramai non ha più nulla da perdere. (...)” (doc. AI 33/1). Ora, anche se ha chiesto una rivalutazione della decisione 14 giugno 2006, il dr. \_\_\_\_\_ ha contestato la perizia del SAM sulla quale l'Ufficio AI ha fondato la propria decisione. Lo scritto 16 agosto 2006 del dr. \_\_\_\_\_ configurava dunque un'opposizione contro la decisione 14 giugno 2006 e non una domanda di revisione della stessa come erroneamente ritenuto dall'Ufficio AI. Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che, al momento della ricezione dello scritto 16 agosto 2006 (cfr. doc. AI 33/1-2 e il timbro 22 agosto 2006 posto sulla lettera), la decisione 14 giugno 2006 non era ancora cresciuta in giudicato e ritenuto che lo stesso scritto soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA. Le esigenze relative alla conclusione e alla motivazione dell'opposizione sono infatti poco severe e è sufficiente che l'assicurato manifesti il suo disaccordo dal quale sia deducibile cosa richiede (cfr. in questo senso U. Kieser, “ATSG – Kommentar” pag. 521-523). Del resto, se riteneva che lo scritto 16 agosto 2006 del dr. \_\_\_\_\_ non soddisfaceva i requisiti necessari per essere ritenuta quale valida opposizione, l'Ufficio AI avrebbe dovuto assegnare all'assicurata, in applicazione analogica dell'art. 61 cpv. 1 lett. b LPGA, un termine adeguato per colmare le lacune (cfr. U. Kieser, op. cit. pag. 522). Di conseguenza, vista l'opposizione 16 agosto 2006 (ritenuta, lo si ribadisce, a torto, quale domanda di revisione) interposta contro la decisione 14 giugno 2006, l'Ufficio AI avrebbe dovuto procedere all'esame dell'opposizione e in seguito ad emettere una decisione su opposizione. Il ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti rinviati all'Ufficio AI affinché proceda ad emettere una decisione su opposizione. Va qui

ancora segnalato che l'opposizione 16 agosto 2006 interposta dall'assicurata il 16/22 agosto 2006 è tempestiva. Infatti, a prescindere dal fatto che l'amministrazione non è in grado di provare quando è stata notificata (cfr. al riguardo la STFA del 22 febbraio 2005 nella causa S.B., H 134/04, consid. 2), anche ammettendo che la decisione 14 giugno 2006 sia stata spedita lo stesso giorno – considerato l'invio per posta B, visto che il 15 giugno 2006 era la festività del Corpus Domini e ritenuto che la posta B non viene distribuita il sabato (cfr. [www.posta.ch](http://www.posta.ch)) – essa è pervenuta all'assicurata al più presto lunedì 19 giugno 2006. In tale ipotesi – ritenuto che secondo l'art. 38 LPGA il computo del termine inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione, che se l'ultimo giorno è una domenica il termine scade il primo giorno feriale seguente e che i termini non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto – il termine di 30 giorni per sollevare opposizione è venuto a scadere lunedì 21 agosto 2006. Pertanto, visto che l'opposizione datata 16 agosto 2006 porta quale data di ricezione il timbro 22 agosto 2006 (doc. AI 33/1), essa è stata spedita al più tardi il 21 agosto 2006 ed è quindi tempestiva.

2.5. Vincente in causa la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto a ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.